

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO – PROVINCIA DI TRENTO**

Oggetto: L.P. 27 LUGLIO 2007 N. 13 (POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO).  
SCHEMA DI CONVENZIONE CON L' A.P.S.P. CASA MIA DI RIVA DEL GARDA PER LA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI E  
PROGETTUALITA' COLLEGATE DECORRENZA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027.

Rep. n. \_\_\_\_\_scritture private.

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_del mese \_\_\_\_\_tra le parti:

- Comunità Alto Garda e Ledro, rappresentata dal Presidente Claudio Mimiola, nato ad Arco il 20.01.1978, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità in Riva del Garda Via Rosmini n. 5/b, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale e P.IVA n. 02190130225);
- A.P.S.P. *Casa Mia*, rappresentata dalla Presidente Mariacristina Rizzonelli, nata a Dro (TN) il 03.04.1964, domiciliata per la carica presso la sede di A.P.S.P. *Casa Mia* in Riva del Garda Viale Trento n. 26, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale 84001310220 e P.IVA 01440560223).

**PREMESSO CHE**

La L.p. 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento" regola i servizi socio-assistenziali di livello locale.

L'art. 3, comma 3 della L.P. 13/2007 prevede il riconoscimento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali.

La L.P. n. 3 di data 16 giugno 2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" art. 13, comma 4, lett. a) b) c) e la L.P. n. 13 di data 27 luglio 2007 " Legge Provinciale sulle Politiche sociali" art. 22, comma 3, lett. a), relativamente alle forme di erogazione diretta dispone che l'Ente locale provveda direttamente e autonomamente a svolgere gli interventi socio-assistenziali attraverso l'organizzazione, personale e strumenti dell'Ente pubblico, nonché anche attraverso Enti pubblici strumentali degli Enti locali, comprese le A.P.S.P..

Tra i servizi forniti dal Servizio socio assistenziali della Comunità Alto Garda e Ledro assume una particolare rilevanza il servizio di Centro Socio Educativo Territoriale (CSET) rivolto ai/alle minori del territorio locale.

Tale servizio, le cui caratteristiche principali sono dettagliatamente descritte dal "Catalogo dei Servizi Socio Assistenziali", approvato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 173 del 7 febbraio 2020 ex art. 3 del D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.:

- è rivolto a minori di età compresa, di norma, tra 6 e 17 anni, che accedono su libera iniziativa o segnalati dal Servizio Sociale in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale;

- ha carattere diurno e prevede due direzioni di intervento: da una parte lo sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento rivolti al minore, dall'altra attività di animazione finalizzate all'integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale. Il servizio attiva percorsi di inclusione dei minori nel proprio ambiente di vita, evitando la costruzione di ambiti segreganti, in un'ottica inclusiva;
- è centrato sui minori, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole, con i servizi e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti;
- ha una ricettività variabile in base alle caratteristiche dell'utenza accolta, alle risorse e agli spazi disponibili;
- ha come funzione prevalente quella educativa/accompagnamento all'autonomia, e consiste nei seguenti principali interventi di assistenza, quali:
  - ✓ attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali, attività di supporto educativo e scolastico;
  - ✓ attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo (es.: disegno, fotografia, teatro, musica, etc.);
  - ✓ attività manuali e/o pratiche che comportano la manipolazione e/o la produzione di piccoli manufatti: (lavorazione della carta, cucito, giardinaggio, cucina, etc.);
  - ✓ attività di svago (gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, etc.), compreso l'eventuale accompagnamento;
  - ✓ attività fisiche che comportano l'utilizzo del corpo e del movimento (es.: ginnastica, attività corporea, tecniche di rilassamento, etc.);
  - ✓ attività di accompagnamento dalla scuola al centro socio-educativo;
  - ✓ attività di supporto e promozione alla genitorialità.

Con delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto del servizio socio-assistenziale "Centri Socio Educativi Territoriali per minori" e lo schema di Convenzione con decorrenza 01 gennaio 2023 e termine 31 dicembre 2027;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e nel rispetto di quanto sopra indicato, stipulano la seguente:

## **CONVENZIONE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

La Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito denominata "Comunità", come sopra rappresentata, affida ad A.P.S.P. *Casa Mia* di Riva del Garda di seguito denominata "Soggetto Gestore", che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, la gestione del servizio Centri Socio Educativi Territoriali per minori – CSET a finalità preventiva, di integrazione sociale e di supporto alla famiglia, in tutte le sue possibili articolazioni e come dettagliate nel progetto quinquennale 2023-2027 approvato, compresa la messa a disposizione di tutto il personale necessario.

Il Soggetto Gestore si obbliga a gestire il servizio come da contenuti tutti del progetto approvato e alle condizioni definite nella presente convenzione, oltrechè nel rispetto dei contenuti stabiliti nelle deliberazioni della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1116 di data 29.07.2019, n. 911 di data 28.05.2021, n. 347 di data 11.03.2022 e n. 173 di data 07.02.2020 “Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall’art. 3 del Decreto del Presidente del 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”.

## **Art. 2**

### **Destinatari del servizio e modalità di accesso**

Il Servizio si rivolge a persone minorenni (di seguito “minori”) in età compresa tra i 6 e i 17 anni e le loro famiglie, residenti nei Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro, con particolare riferimento alla fascia di età tra i 6 e i 14 anni, che accedono su libera iniziativa o segnalati dal Servizio Sociale in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale, in coerenza con le indicazioni della specifica Legge provinciale di settore L.p. n. 13/2007 e relativi regolamenti.

Viene data particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie al fine di favorire una rete di rapporti significativi e solidali nella comunità di riferimento e in collegamento con le iniziative del Distretto Famiglia locale.

Gli spazi e le attività sono organizzate per fasce di età omogenee.

Il Soggetto Gestore, in accordo con la Comunità, può definire una eventuale quota di compartecipazione mensile per i minori accolti con iscrizione diretta delle famiglie, mentre per i minori segnalati la compartecipazione avviene secondo i contenuti delle Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2422/2009 e ss.mm. e ii e tutt’ora in vigore.

Il Soggetto Gestore garantirà complessivamente l’accoglienza nei Centri per n. 15 minori complessivi inviati dal Servizio socio assistenziale per una presa in carico più intensiva, e per almeno n. 140 minori complessivi ad iscrizione diretta delle famiglie. Le accoglienze specifiche in relazione alle due direzioni per ogni Centro potranno variare nel corso del quinquennio a seconda delle esigenze territoriali garantendo il totale complessivo. Per il numero di accoglienze specifiche per Centro si rimanda ai contenuti del progetto.

## **Art. 3**

### **Attività del servizio**

I Centri Socio Educativi Territoriali sono servizi a carattere diurno finalizzati alla prevenzione del disagio minorile ed adolescenziale, perseguendo i seguenti obiettivi principali:

- *prevenzione di forme di disagio e emarginazione sociale che possono coinvolgere i minori e le loro famiglie, e sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento rivolti ai minori;*
- *attività di animazione finalizzate all’integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale.*

Le due direzioni di intervento trovano realizzazione in un modello organizzativo che si articola secondo una struttura modulare che bilancia gli interventi di sostegno e quelli di animazione sulla base delle caratteristiche dei minori accolti e delle risorse disponibili sul territorio.

A queste si potranno aggiungere altri obiettivi in relazione alle attività da svolgersi nel periodo estivo:

- conciliazione tra tempo lavoro e tempo famiglia, in un territorio caratterizzato da un'economia particolarmente legata al settore turistico e pertanto con intensa presenza di lavoro stagionale;
- forte attenzione ai minori con diverse abilità per i quali è valutata opportuna la loro frequenza ai Centri.

L'attività è centrata sui minori, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti.

La progettualità generale sarà nel pieno rispetto dei contenuti del Catalogo dei servizi socio assistenziali della Provincia autonoma di Trento come dettagliato nell'Area Età Evolutiva e Genitorialità, ambito semiresidenziale, denominazione servizio: Centro socio-educativo territoriale e come contenuti e tempistiche precisamente definite nel progetto.

Preventivamente all'inizio delle attività programmate (avvio anno scolastico) sono predisposte in accordo con la Comunità idonee forme di pubblicizzazione ed informazione ai Comuni, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie da parte del Soggetto Gestore.

#### **Art. 4**

##### **Coordinamento tecnico-progettuale operativo**

La funzione di coordinamento tecnico progettuale operativo dei CSET è posta in capo alle figure di coordinamento del Soggetto Gestore che garantiscono:

- il rispetto delle finalità dei CSET attraverso la predisposizione dei progetti operativi per favorire le attività di socializzazione, educative, ricreative e di supporto alle famiglie;
- l'organizzazione degli educatori coinvolti nel progetto: programmazione – turnistica, organizzazione degli incontri dell'equipe educativa e attività concreta legata alle varie specifiche iniziative che hanno comunque sempre finalità socio-educative con i minori favorendone l'attenta sorveglianza sia nelle attività realizzate all'interno delle sedi operative che nei percorsi di partecipazione o realizzazione di manifestazioni/eventi all'esterno delle medesime, in un' ottica di educazione permanente;
- contatto regolare e massima collaborazione con il Servizio socio assistenziale in particolare con il Coordinatore di equipe/settore sociale professionale, in relazione alle necessità dei minori segnalati dal Servizio stesso e i minori diversamente abili presenti nei CSET, per gli aspetti programmatori e di verifica e valutazione del progetto, con il supporto di idonei strumenti, e con gli altri Servizi coinvolti;
- qualsiasi altra attività che il progetto richieda necessaria, compresa la programmazione ed i rapporti con gli istituti scolastici, le agenzie educative, le associazioni operanti sul territorio e secondo le indicazioni della Comunità e del Soggetto Gestore per quanto di competenza;

- monitoraggio e verifica dei servizi a supporto dei CSET: mensa, trasporto, tenuta in ordine dei locali, ecc;
- verifica periodica delle condizioni e tenuta delle sedi dei CSET, avvertendo immediatamente i Comuni e la Comunità qualora vi sia la necessità di interventi ordinari e straordinari per il buon andamento del servizio e la garanzia della sicurezza dei partecipanti alle attività programmate e attivate;
- garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio socio assistenziale.

#### **Art. 5**

##### **Durata**

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, subordinata al trasferimento delle risorse finanziarie del budget per le attività socio assistenziali di competenza locale da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Qualora richiesto dalla Comunità entro i trenta giorni precedenti la scadenza naturale della convenzione, il Soggetto Gestore si impegna a garantire la continuità dei CSET per ulteriori sei mesi oltre alla scadenza del contratto.

Al fine di garantire la continuità del servizio si autorizza la prosecuzione dell'attività anche nelle more della stipula della convenzione.

#### **Art. 6**

##### **Struttura**

Il modello organizzativo dei CSET prevede sedi operative distribuite nei Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro, come anche dettagliato nel progetto, assicurando in particolare la dotazione di spazi adeguati a garantire il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento. I CSET sono fisicamente collocati nelle sedi messe a disposizione dai Comuni di Arco, Dro, Ledro, Nago - Torbole, Riva del Garda e Tenno – e di proprietà del Soggetto Gestore stesso per i Centri di Riva del Garda. Le sedi dei Centri potranno essere incrementate o variate per l'ampliamento delle attività nel periodo estivo (Colonie diurne).

Il Soggetto Gestore è tenuto a preservare l'integrità delle sedi in cui opera, e ne risponde direttamente per eventuali danni provocati nell'esercizio delle attività, sollevando la Comunità Alto Garda e Ledro da eventuali responsabilità.

Sono richieste in ogni caso:

- la disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative dei minori;
- l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti;
- la disponibilità di allestire uno spazio idoneo al consumo dell'eventuale pasto/merenda.

Il Soggetto Gestore è tenuto a segnalare immediatamente qualsiasi guasto e malfunzionamento di impianti all'interno delle sedi ai Comuni, al fine di provvedere alla riparazione di eventuali guasti.

I Comuni si accorderanno direttamente con il Soggetto Gestore per la messa a disposizione delle sedi operative e relativa copertura assicurativa, pagamento utenze e pulizie dei locali.

Il Soggetto Gestore è tenuto a rispettare le previsioni della PAT in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento delle risorse socio assistenziali come previsto dalla normativa di settore e relativi regolamenti (L.P. n. 13/2007).

Con la presente convenzione si conferma per l'intera validità quanto già concesso di attrezzature/arredi in comodato d'uso gratuito con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 117/2009, n. 150/2009, del Comitato esecutivo n. 108/2019 e nelle medesime indicati.

## **Art. 7**

### **Modalità di attivazione del servizio, fasi accoglienza, durata e dimissione per i minori segnalati dal Servizio socio assistenziale**

L'inserimento dei minori segnalati dal Servizio socio assistenziale presso i Centri avviene a seguito di richiesta scritta da parte del Servizio stesso, previa valutazione tecnica e relazione illustrativa e di presentazione della situazione, con il consenso espresso dei genitori o dei responsabili legali dei minori.

Può essere previsto un incontro di confronto preliminare tra Servizio socio assistenziale e il Soggetto Gestore per condividere la compatibilità della proposta e in relazione agli altri minori accolti nel servizio.

Il Soggetto Gestore dovrà comunicare per iscritto al Servizio socio assistenziale il riscontro entro 10 giorni dalla richiesta. Se l'esito sarà positivo, il Servizio socio assistenziale raccoglie la domanda amministrativa e comunica al Soggetto gestore l'autorizzazione all'inserimento.

Il progetto di accoglienza dei minori inviati dal Servizio socio assistenziale presso il Servizio si sviluppa nelle tre seguenti fasi distinte, articolate in base alla condizione dei singoli minori attraverso un progetto educativo individualizzato:

1. Fase di osservazione e prima accoglienza: nell'ambito della prima accoglienza si effettua una prima osservazione del minore e una valutazione dei bisogni che hanno portato al servizio e l'instaurazione della relazione di aiuto. La durata di questa fase va di norma da 1 a 30 giorni;
2. fase di predisposizione e gestione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): in tale seconda fase, tenuto conto dei bisogni e delle caratteristiche del minore, il Soggetto Gestore elabora il P.E.I. e lo condivide con il minore, con la famiglia e con il Servizio socio assistenziale e quindi con i servizi coinvolti, specificando gli obiettivi a breve e lungo termine e gli interventi/attività di supporto necessari. Il Piano individua le risposte più adeguate da attivare per il superamento e la mitigazione delle condizioni di fragilità rilevate. La durata di questa fase viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 12 mesi;

3. fase di conclusione del servizio: la terza fase si caratterizza per il superamento delle condizioni di fragilità. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto alla transizione da parte degli educatori/operatori del servizio al fine di garantire il collegamento con agenzie e servizi esterni, in ambito educativo o scolastico o lavorativo, per accompagnare il minore nel suo percorso di crescita e di autonomia personale in relazione all'età, riducendo il rischio di dispersione.

Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto Gestore e il Servizio socio assistenziale.

Durante il periodo di inserimento dei minori segnalati dal Servizio socio assistenziale è assicurata l'attivazione della rete dei soggetti formali e informali coinvolti per la condivisione del P.E.I. anche al fine di facilitare l'accompagnamento all'autonomia dei minori.

Il Soggetto Gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del P.E.I.. Tale verifica deve coinvolgere il minore, nonché il Servizio Sociale inviante, eventuali altri servizi coinvolti e gli operatori del Servizio che seguono il minore. I genitori o responsabile del minore devono essere coinvolti nella programmazione educativa e messi al corrente di ogni fatto rilevante relativo al minore.

Il Soggetto gestore esegue, per quanto di diretta competenza le prescrizioni della Magistratura;

#### **Art. 8**

#### **Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento del servizio**

Il Soggetto Gestore:

1. garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina dell'accoglienza diurna e tutela dei minori;
2. garantisce l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico;
3. predispone il registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi dei minori e le loro residenze, tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza dei minori nel Servizio;
4. predispone e invia al Servizio socio assistenziale a cadenza generalmente semestrale o su richiesta una relazione di aggiornamento sulle situazioni dei minori accolti inviati dal Servizio socio assistenziale e il raggiungimento degli obiettivi fissati nei P.E.I.;
5. inserisce e aggiorna mensilmente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi ai minori inseriti nel Servizio. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Comunità dovrà essere effettuata secondo il format provinciale in vigore;
6. assicura, inoltre:
  - a. la presenza degli educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza dei minori e con le attività svolte;

- b. l'assistenza e sostegno ai minori accolti inviati dal Servizio socio assistenziale , nonché, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche, formative, sportive e ricreative eventualmente in corso;
  - c. lo sviluppo a favore dei minori accolti di progettualità individuali e di gruppo atte a garantire un'offerta educativo-occupazionale che permetta loro di dedicarsi nel corso della giornata in attività che implementino le loro capacità e competenze, anche in raccordo con le organizzazioni del territorio;
  - d. la realizzazione di attività di carattere ricreativo e di animazione, mediante la definizione di un piano per le attività comuni finalizzate anche ad un'occupazione positiva del tempo disponibile, nonché di riflessione rispetto agli stili di vita assunti quotidianamente;
  - e. la realizzazione di attività educative per la cura e alimentazione della persona e degli spazi comuni da parte dei minori accolti;
  - f. la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno del Servizio atte ad evitare nei minori comportamenti pregiudizievoli per la loro incolumità e malessere, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile;
  - g. momenti di verifica sul "clima" all'interno del Servizio, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto relazionale e di cura tra minori e operatori;
  - h. a fronte dell'elevata variabilità, azioni e interventi atti a favorire il senso di appartenenza e di identità del servizio e del gruppo, anche in termini di supporto tra pari;
  - i. lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra i minori e la comunità locale, nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
  - j. può avvalersi di persone esterne al Servizio, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere al Servizio secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso Coordinatore;
  - k. stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del Servizio;
7. l. pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
8. pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche

amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

## **Art. 9**

### **Requisiti del personale**

Il Soggetto Gestore svolge le attività relative al Servizio di cui alla presente Convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità.

Il Soggetto Gestore si obbliga ad impiegare, nella gestione del servizio, risorse umane, organizzative e strumentali come individuate nel progetto approvato e in coerenza con il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg approvato con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento 173 di data 07.02.2020.

Il numero degli educatori/operatori sociali, possibilmente di entrambi i generi, che compongono l'equipe educativa, deve essere di n. 1 educatore/operatore sociale a tempo pieno fino a 5 minori presenti inviati dai Servizi sociali e di n. 1 educatore/operatore sociale/animatore a tempo pieno ogni 10 minori su libero accesso. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al predetto Catalogo.

Il Soggetto Gestore, per le attività del Servizio quotidiane, coinvolge i minori nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l'equipe educativa.

Il Soggetto Gestore assicura:

1. se possibile, la compresenza di figure femminili e di figure maschili nelle ore di apertura del servizio;
2. la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
3. un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
4. che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;

5. l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
6. la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro, garantendo il rapporto operatore/utenti come da contenuti del vigente catalogo dei Servizi socio assistenziali;
7. la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.
8. tutti gli adempimenti necessari in relazione alle previsioni del decreto legislativo n. 39 del 2014.

All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata alla Comunità per iscritto e dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato.

Il Soggetto Gestore è tenuto a:

1. dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore;
2. garantire un riferimento per rispondere ai contatti del Servizio socio assistenziale, scuole, altri soggetti territoriali.

## **Art. 10**

### **Finanziamento**

L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo è fissato nell'importo complessivo riferito al periodo di durata della presente convenzione (dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) pari ad un massimo di € 3.037.500,00 (l'impegno annuale da parte della Comunità a favore del Soggetto Gestore risulta individuato in € 600.000,00 per la gestione della progettualità annuale dei CSET ed € 7.500,00 per la gestione della progettualità con le agenzie scolastiche denominata "Community Time"), ed è subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali di livello locale da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Per il regolare espletamento dell'attività e per l'intero periodo oggetto del presente provvedimento, i due Enti collaborano attraverso il loro personale alla concretizzazione del progetto, secondo le linee definite nel progetto stesso.

Il Soggetto Gestore garantisce la gestione delle spese per l'acquisto di materiali, attrezzature, pubblicità, laboratori, manutenzioni, ecc.; tale gestione prevista per tutti i Centri, è effettuata secondo le procedure amministrative proprie del Soggetto Gestore e nei limiti dei budget indicati

nel progetto e con formulazione di specifico programma e rendicontazione alla Comunità con presentazione di relazione delle attività effettuate e delle spese sostenute nonché di tutta la documentazione con i necessari dettagli.

Il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà da parte del Servizio Attività Socio Assistenziali della Comunità, dietro presentazione da parte del Soggetto Gestore, entro i termini definiti dall'art. 11, di idonea fattura elettronica recante il codice univoco ufficio UFFBII2.

## **Art. 11**

### **Corrispettivi e contabilizzazione**

Il finanziamento a favore del Soggetto Gestore per la gestione delle attività dei CSET per ogni annualità di cui all'art. 10 e come dettagliato nel progetto quinquennale 2023-2027, verrà effettuato:

- per attività CSET e progetto Community Time: la quota dell'80% per la spesa annua prevista, con sei rate bimestrali al 20/02 - 20/04 - 20/06 - 20/08 - 20/10 - 20/12 e per il rimanente 20% a presentazione di relazione sulle attività svolte, dettagliate per Centro, per numero dei partecipanti, frequenze e residenza, esiti indicatori di gradimento del servizio, e previa rendicontazione delle spese sostenute, con presentazione di tutta la documentazione con i necessari dettagli, per Centro, e successiva emissione di regolare fattura elettronica, entro il 31.03. dell'anno successivo. Prima di procedere ai pagamenti a favore del Soggetto Gestore, la Comunità verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente del Soggetto Gestore, la Comunità tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, applicando le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Il Soggetto Gestore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi INPS ed INAIL della Provincia di Trento.

## **Art. 12**

### **Progetti di promozione**

In relazione alla finalità di promozione e sostegno alla genitorialità e di approccio educativo a supporto della crescita dei minori e dei giovani, anche in relazione ai nuovi media e a temi oltremodo attuali come il contrasto a fenomeni di bullismo, dipendenze, ecc, si è valutato funzionale attivare, attraverso la progettualità specifica denominata *Community Time* (*"Scuola al Centro - Centro a Scuola"* e *"Uscita di Sicurezza - Sicuri in gruppo e sicuri in rete"*), attività educative mirate attraverso il sistema dei CSET in quanto in grado di raggiungere un grande numero di famiglie e di minori distribuiti sul territorio. L'obiettivo è innescare un processo educativo

che poi si dovrà sempre più autoalimentare attraverso gruppi di pari e di famiglie sempre con il supporto del Soggetto Gestore ed in sinergia con le agenzie scolastiche e le varie risorse del territorio, come descritto nel progetto approvato.

Attraverso lo sportello specifico denominato *“lo ti ascolto”* sono garantiti interventi di ascolto e consulenza psico-pedagogica, pedagogico-educativa, counselling individuale e familiare a favore delle famiglie e minori del territorio, non solo quelle frequentanti i CSET. Inoltre, con il progetto *“lo ci sono”* si vuole valorizzare e promuovere il volontariato sia dei minori/giovani sia per i minori/giovani attraverso la partecipazione alle attività dei CSET. Il progetto di volontariato *“lo ci sono”* agisce su più livelli: volontariato adulto e volontariato giovanile nell'ambito dei servizi territoriali per minori, tirocini in convenzione con le scuole superiori del territorio dell'Alto Garda e Ledro, ma anche del territorio provinciale, e con le Università, e servizio civile universale provinciale.

### **Art. 13**

#### **Obblighi in maniera di contribuzione e sicurezza**

Nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore deve osservare, per il personale impiegato, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, responsabilità civile e sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Il Soggetto Gestore provvede all'attivazione di idonee coperture responsabilità civile e infortunio o morte (con i massimali non inferiori a quelli previsti dal Fondo Sociale Europeo per i buoni di servizio) per tutto il personale a vario titolo coinvolto nell'operatività dei CSET, compresi i volontari, e per i minori e genitori tutti afferenti ai Centri. In particolare, il Soggetto Gestore s'impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68). Risponde altresì della tenuta in perfetto ordine delle sedi in cui opera e dei relativi impianti in esse contenuti, assumendosi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Comunità e dei Comuni nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dei servizi di CSET in tutte le loro articolazioni.

Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione di epidemie compreso l'acquisto e fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) per i minori accolti nel Servizio così come per il personale dipendente dedicato al Servizio stesso.

### **Art. 14**

#### **Responsabilità e assicurazione**

Il Soggetto Gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose verificatesi in dipendenza dell'attività svolta per la gestione del servizio.

Il Soggetto Gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenze da parte del proprio personale incaricato; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Soggetto Gestore durante la gestione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel piano finanziario del servizio.

Per gli scopi di cui sopra il Soggetto Gestore s'impegna a stipulare apposite polizze RCT e RCO a copertura infortunio e morte.

#### **Art. 15**

##### **Trattamento dei dati**

In relazione alla presente convenzione, Comunità e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

#### **Art. 16**

##### **Verifiche e valutazioni**

Sono previste verifiche programmate di norma a cadenza semestrale per il tramite del settore sociale professionale del Servizio socio assistenziale in accordo con il Soggetto Gestore.

L'eventuale somministrazione di questionari alle famiglie dei minori frequentanti i CSET per valutarne il gradimento, suggerimenti e necessità è a carico del Soggetto Gestore, con preventivo accordo su modalità e contenuti con il Servizio Attività Socio Assistenziali della Comunità.

La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli sulla corretta effettuazione delle attività previste ed erogate nei CSET con particolare riguardo alla qualità del servizio reso.

#### **Art. 17**

##### **Revisione della convenzione**

La presente convenzione può essere soggetta a revisione a partire dal 2025 o al verificarsi di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione, in accordo con il Soggetto Gestore e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità.

In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente a emergenze epidemiologiche o ad altre situazioni di emergenza, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative o dai provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

#### **Art. 18**

##### **Codice di comportamento**

Il Soggetto Gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità, approvato con deliberazione del Comitato esecutivo n. 36

del 20.03.2018 integrato con deliberazione n. 21 del 12.02.2019. Il Soggetto Gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità può costituire causa di risoluzione della convenzione. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al Soggetto Gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art.19**

#### **Decadenza, rinuncia e revoca del contributo**

Il Soggetto Gestore decade dal contributo nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- deficienze od irregolarità nello svolgimento dell'attività convenzionata o gravi inadempienze di natura organizzativa che possano pregiudicare il buon andamento dell'attività dei Centri;
- impossibilità di realizzare gli obiettivi perseguiti o avvenuta diminuzione della domanda di prestazioni di entità tali da rendere non più efficiente ed economico mantenere attiva la convenzione;
- frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità che non hanno trovato soluzione da parte del Soggetto Gestore;
- ridefinizione del servizio a seguito di modificazioni delle norme e dei regolamenti provinciali e in vigore in costanza di convenzione;
- ridefinizione degli obiettivi a seguito di valutazioni rispetto al servizio tra le parti;
- sospensione o parziale riduzione del finanziamento da parte della PAT alla Comunità per le attività socio assistenziali, in costanza di convenzione;
- In caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. n. 3/2018 e degli altri obblighi previsti dal medesimo Regolamento;

L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi;

In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 20**

#### **Domicilio speciale**

Per ogni effetto della presente convenzione il Soggetto Gestore elegge domicilio nell'ambito territoriale della Comunità, e si obbliga a comunicare alla Comunità l'esatto indirizzo e qualsiasi

variazione del predetto domicilio che dovesse verificarsi nel corso della durata della presente convenzione.

#### **Art. 21**

##### **Oneri fiscali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte II della Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e spese della parte richiedente. L' eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

#### **Art. 22**

##### **Controversie**

La Comunità si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, in caso di inadempimento delle obbligazioni qui assunte. La Comunità si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, difformità sostanziale nella realizzazione di quanto previsto dal progetto di servizio, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale in materia.

In caso di risoluzione al Soggetto Gestore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Il provvedimento di risoluzione della convenzione sarà regolarmente notificato.

#### **Art. 23**

##### **Richiami**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme del codice civile e la normativa contrattuale di settore.

**Art. 24**

**Foro competente**

Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Rovereto.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO

IL PRESIDENTE

Mimiola Claudio

A.P.S.P. *Casa Mia* (Soggetto Gestore)

LA PRESIDENTE

Rizzonelli Mariacristina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.